

06/2011-18845 A
 OS(Cagliari)
 Scadenza 07/07/2011
CT 479/2011
 Avv. TERESIA GIARDINO

22 *[firma]* 2011

dando n. n. 28 L 300/70

Recep. n. 8/2011
 1488/11
 111/4/2011

TRIBUNALE DI CAGLIARI
 IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA CRON.

La dot.ssa Maria Luisa Scorpa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nelle cause riunite in materia di pubblico impiego iscritte al n. 1488 e 1499/011 del R.A.C.L. dell'anno 2011 promosse, ai sensi dell'art. 28 l. 300/70, da

FLC - CGIL di Cagliari - Segreteria Provinciale, nella persona del segretario provinciale, signora Tiziana Sanna, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Luigi Pabri che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo del giudizio

RICORRENTE**CONTRO**

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato

Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "D.A. Azuni"

Dirigente Scolastico dell'ITI "G. Marconi", rappresentato e difeso per legge dall'~~XXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ presso i cui uffici sono elettivamente domiciliati

CONVENUTI**Motivi in fatto ed in diritto**

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per evidenti motivi di connessione, avendo ad oggetto la medesima questione giuridica, l'organizzazione sindacale FLC CGIL ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970 il Ministero dell'Istruzione e gli istituti "D.A. Azuni" e "G. Marconi", per lamentare l'antisindacalità della condotta tenuta dai dirigenti dei predetti istituti.

In particolare il dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore Azuni, nell'incontro tenutosi a dicembre 2010 per discutere l'ipotesi di contratto integrativo di Istituto da lui presentata, aveva respinto la proposta del sindacato di integrare l'art. 4 avente ad oggetto "informazione preventiva e successiva" con la previsione che oggetto di contrattazione integrativa dovevano ritenersi tutte le materie già indicate nell'art. 6 c. 2 del CCNL vigente, da ritenersi valido e applicabile, adducendo la prevalenza su tale contratto delle previsioni di legge di cui al D. lg. n. 150/2009.

Il dirigente dell'Istituto Marconi, invece, dopo numerosi incontri interlocutori aveva di fatto determinato una situazione di stallo nelle trattative per il rinnovo dei contratti integrativi in quanto aveva ribadito di non dover più fare applicazione su alcune materie né dei contratti collettivi, né dei contratti integrativi, rientrando ormai tali materie nella piena responsabilità del dirigente, per effetto del nuovo sistema delle fonti introdotto dal vigente D. lg. N. 150 del 2009.

Contesta l'organizzazione ricorrente l'immediata applicabilità del D. lg. n. 150 del 2009 essendo previsto un adeguamento alle modifiche dal medesimo introdotte solo dalla tornata contrattuale nazionale successiva alla legge.

L'amministrazione si è costituita in giudizio per domandare il rigetto dell'avversa domanda e per affermare l'immediata vigenza delle previsioni del D. lg. n. 150 del 2009 con specifico riferimento alla

[firma]

contrattazione integrativa nel sistema delineato dalla legge, che solo per il contratto nazionale ha previsto l'efficacia della riforma a partire dalla successiva tornata contrattuale.

I ricorsi riuniti sono infondati e devono, perciò, essere rigettati.

La materia oggetto di controversia è disciplinata dal D. lg. n. 150 del 2009.

Tale decreto ha innovato in maniera radicale il sistema delle relazioni sindacali nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e ha, in particolare, modificato il sistema delle fonti, riducendo gli spazi in precedenza concessi alla fonte collettiva.

La modifica ha interessato - tra gli altri - l'art. 5 del d.lgs. n. 165/2001 che aveva previsto che "1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del datore di lavoro...".

Tale previsione è stata novellata dall'art. 34 del d. lgs. 150/09, che ha invece stabilito che "1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del proprio datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici..."

Inoltre l'art. 54 del d. lgs. 150/09 ha modificato l'art. 40 del D. lg. 165/2001 stabilendo nel comma 1, che "La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992 n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge..."

L'effetto di tale complesso di innovazioni è costituito dal fatto che diverse determinazioni e, in particolare, quelle per l'organizzazione degli uffici sono ora assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, i dirigenti nel caso di specie, salva la sola informazione ai sindacati, con esclusione dei previgenti obblighi di concertazione e contrattazione sindacale.

Vi è stata, quindi, una consistente revisione del sistema delle relazioni sindacali nel lavoro pubblico, destinata a incidere sia sul rapporto tra le diverse fonti di disciplina (legge e contrattazione collettiva) sia sul rapporto tra i soggetti antagonisti, che si è concretizzata in una ampia sottrazione di

lug 2

spazi alla contrattazione collettiva a favore della fonte legale di disciplina e di quella datoriale, riducendo l'ambito di operatività degli istituti della partecipazione sindacale, con particolare riferimento ad alcuni di quelli previsti dall'art. 6 del vigente CCNL di comparto.

Il sindacato pone il problema della immediata vigenza di tali previsioni e ritiene che la riforma debba ritenersi differita nei suoi effetti con riferimento alla successiva tornata contrattuale di livello nazionale, invocando una lettura combinata delle diverse parti dell'art. 65 del citato decreto 150 del 2009 laddove disciplina diversamente la contrattazione integrativa e quella nazionale.

In merito va evidenziato che il decreto n. 150/09 non disciplina specificamente l'entrata in vigore dell'art. 34 che deve, perciò, ritenersi norma immediatamente applicabile con l'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, con la conseguenza che il nuovo sistema di relazioni sindacali trova applicazione ai fatti accaduti successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo.

Trattandosi di norme imperative ai sensi del novellato art. 2 del D. lg. 165/2001 tali previsioni prevalgono sulle clausole difformi della vigente contrattazione collettiva.

Pertanto, per effetto della loro evidenziata efficacia immediata, anche le clausole della contrattazione collettiva nazionale difformi dalle previsioni contenute nel decreto devono ritenersi nulle e automaticamente sostituite dalle norme imperative di legge, secondo i principi codicistici e tenuto anche conto degli artt. 2 e 3 bis contenuti nel nuovo testo del d. lgs. 165/2001.

Lo stesso legislatore ha, infatti, stabilito con l'art. 65 del d. lgs. N. 150/2009 (Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti) che "1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto. 2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili. 3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative, ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei nuovi comparti ed aree di contrattazione collettiva, sulla base dei dati associativi ed elettorali rilevanti per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, in deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010. 4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, ferma restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 4. 5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso".".

Al fine di consentire un adattamento al nuovo sistema delineato con il D. lg. N. 150 del 2009 il legislatore ha scelto di prevedere un regime transitorio, fissando il termine del 31 dicembre 2010 per

Luigi 3

l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi in essere alla data di entrata in vigore del d. lgs. 150/2009 e ha disposto quale conseguenza sanzionatoria la cessazione della loro efficacia a partire dal 1° gennaio 2011 in caso contrario, così imponendo il loro adeguamento - perentoriamente - entro il termine del 31.12.2010 alle norme che regolano la definizione degli ambiti riservati alla legge e alla contrattazione collettiva, oltre che alle disposizioni del titolo III del decreto.

In sostanza la norma ha disposto un regime transitorio per consentire l'adeguamento immediato dei contratti collettivi integrativi non conformi alla nuova disciplina legislativa, che sono quelli che disciplinano non solo i diritti e gli obblighi direttamente inerenti al rapporto di lavoro, ma "tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali".

La disposizione dell'art. 65 comma 5 attiene, invece, alle norme del decreto che riguardano la contrattazione collettiva nazionale e che troveranno applicazione solo con riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dopo l'entrata in vigore della riforma e non a quelli stipulati anteriormente, di cui sono fatti salvi gli effetti, deve peraltro ritenersi salve le parti destinate ad essere automaticamente sostituite per contrasto con le norme imperative contenute nel decreto Brunetta.

Il decreto Brunetta ha, in sostanza, introdotto un doppio regime per cui i contratti collettivi integrativi sono destinati a cessare la loro efficacia dal 1.1.2011, qualora non rinnovati in conformità ai limiti introdotti dalla legge, mentre i contratti collettivi nazionali restano in vigore sino alla prevista scadenza, deve peraltro ritenersi nei limiti in cui non contrastino con le norme imperative pacificamente introdotte con tale decreto, che ne sostituiscono le clausole difformi.

Sulla scorta di tale ricostruzione del regime introdotto dalla vigente riforma non appare connotata da antisindacalità la scelta dei dirigenti scolastici in questione di non dare ingresso alla proposta di modifica del contratto integrativo in corso di rinnovazione dell'organizzazione sindacale ricorrente che avrebbe mantenuto, in contrasto con le citate norme imperative, il sistema di relazioni sindacali che la legge aveva invece inteso modificare con effetto immediato con riferimento in particolare alle materie in origine riservate alla contrattazione integrativa.

Il d. lgs. n. 150 del 2009 costituisce norma primaria che il dirigente era tenuto a rispettare, con la conseguenza che la decisione adottata dai due dirigenti nel caso di specie di non dare ingresso nella contrattazione integrativa alle richieste del sindacato non può integrare, in quanto conforme a legge, una condotta lesiva delle prerogative sindacali, avendo entrambi operato secondo la delimitazione dell'ambito della contrattazione integrativa introdotta con il citato decreto, disapplicando le norme della contrattazione collettiva nazionale che rimettevano alla contrattazione integrativa la disciplina di materie ormai riservate al dirigente.

Né in ragione di quanto previsto dal citato art. 65 appare comprensibile la nota agli atti del Ministero convenuto datata 8 febbraio 2011, che appare del tutto immotivata e priva di riferimento alle implicazioni derivanti sul sistema delle fonti e delle relazioni sindacali dall'introduzione del decreto Brunetta.

I dirigenti scolastici convenuti hanno, quindi, operato in conformità alle previsioni di legge.

Va, pertanto, esclusa la lamentata antisindacalità della condotta datoriale, con conseguente rigetto dei ricorsi riuniti.



Ragioni di equità impongono la integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti in considerazione della novità e della complessità delle questioni giuridiche trattate, nonché del fatto che la fattispecie in oggetto ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale risolto con differenti decisioni dai giudici di merito, come documentato in atti.

P.Q.M.

visto l'art. 28 della legge nr. 300/70

rigetta le domande proposte dalla organizzazione sindacale FLC CGIL di Cagliari, con i ricorsi riuniti del 23 marzo 2011;

dichiara compensate per intero tra le parti le spese del giudizio.

Si comunichi.

Cagliari, 15 giugno 2011

Il cancelliere

Depositato in Cancelleria oggi

Cagliari, B. 15-06-2011

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

dott. Maria Luisa Scarpa

M. L. Scarpa

